## REGOLAMENTO (CEE) N. 1659/92 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato ché istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1624/91 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3685/91 (4), stabilisce le modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le save, le savette e i lupini dolci;

considerando che, visti i continui progressi della tecnologia di trasformazione e onde evitare che i fondi comunitari possano essere deviati, occorre precisare che il beneficio degli aiuti per i piselli si limita ai piselli (codice NC ex 0713 10 90) raccolti secchi a uno stato di maturità completa e non si può estendere ai piselli (codice NC ex 0713 10 90) raccolti freschi a uno stato di maturità lattica e successivamente essiccati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3540/85 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti secchi, istituito dal regolamento (CEE) n. 1431/82.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1992.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 10.

<sup>(°)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1. (°) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 40.